

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 25 LUGLIO 2012, N. 30479: divieto di modifica dell'assetto del territorio nelle zone paesisticamente vincolate in assenza della prescritta autorizzazione.

«Nelle zone paesisticamente vincolate è ... inibita, in assenza della prescritta autorizzazione, ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia, ma di qualunque genere (ad eccezione degli interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purchè non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici...)-cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 16574 del 6.3.2007. Perfino gli interventi di ristrutturazione edilizia o che, comunque, alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, pur se eseguibili mediante "semplice" denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, commi primo e secondo, del DPR 6 giugno 2001, 180, sia se eseguibili in base alla cosiddetta superDIA, prevista dal comma terzo della citata disposizione, necessitano del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 8739 del 21.1.2010), configurandosi in mancanza il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 (Cass. pen. sez. 3 n. 15929 del 12.1.2006). ».



30479/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACK

Udienza Pubblica
dell'11.7.2012

Composta da

Dott. Guido	De Maio	Presidente
Dott. Amedeo	Franco	Consigliere
Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere rel.
Dott. Luigi	Marini	Consigliere
Dott. Alessandro	Andronio	Consigliere

Sentenza
N. 1004

Registro Generale
N.13504/2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da


1) Mureddu	Giovanni	nato il 7.06.1963
2) Cito	Oronzo	nato il 26.12.1958

avverso la sentenza del 5.12.2011
della Corte di Appello di Firenze

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P. G., dr. Enrico Delehay, che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

sentito il difensore, avv. Giovanni Flora, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso





1. Con sentenza del 5.12.2011 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, sez. di Pontassieve, emessa in data 26.2.2010, con la quale Giovanni Mureddu, Oronzo Cito e Nerina Keeley erano stati condannati alla pena di anni uno di arresto ed euro 50.000 di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art.44 DPR 380/01 e per il reato di cui agli artt.146, 181 D.L.vo n.42/2004, concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione al Cito ed alla Keeley.

Rilevava la Corte territoriale che gli imputati, all'esito del dibattimento di primo grado, erano stati condannati per avere, la Keeley, quale proprietaria e committente, il Cito quale direttore dei lavori, ed il Mureddu, quale legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori, eseguito, senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica, la ristrutturazione degli annessi agricoli indicati ai nn.3,4,5,6 del capo di imputazione ((per gli annessi indicati ai nn.1 e 2 era stato dichiarato n.d.p. per rilascio di autorizzazione in sanatoria).

Ricordava, altresì, la Corte di merito che la Keeley, quale legale rappresentante del "Borghetto di Chiena" che svolge attività agricola e turistica, aveva chiesto di eseguire lavori edilizi, ottenendo la concessione n.239/04 e la variante n.128/2006, nonché autorizzazione paesaggistica. Nel corso di un sopralluogo, eseguito nell'aprile, era stato però constatato che altri fabbricati (oltre quelli oggetto dei provvedimenti sopra indicati) erano stati oggetto di lavori di ristrutturazione. E per i lavori di cui ai punti sub 3, 4, 5, e 6, che necessitavano indiscutibilmente di permesso di costruire, questo non ~~era~~ era stato rilasciato neppure in sanatoria.

A prescindere dal fatto che detti lavori, come sostenuto dalla difesa, fossero in astratto assentibili, gli imputati avrebbero dovuto astenersi dall'eseguirli fino a quando non fossero stati rilasciati i permessi di costruire e le autorizzazioni paesaggistiche. L'esistenza poi dei vincoli paesaggistici, riferiti dai verbalizzanti, non era stata oggetto di specifica ed argomentata contestazione; né i provvedimenti del Comune erano stati mai contestati davanti al Giudice amministrativo.

La pena irrogata in primo grado risultava congrua, essendo stato un tipico borgo agricolo toscano modificato con evidenti finalità alberghiere,

2. Ricorrono per Cassazione Giovanni Mureddu e Oronzo Cito, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt.142, 181 D.L.vo 42/04 e 20 L.47/85 in relazione all'art.27 Cost.

La Corte territoriale, con inversione dell'onere della prova, ha ritenuto la sussistenza del vincolo perchè "le difese non sono state in grado di provarne l'inesistenza".

In assenza di prova sull'esistenza del vincolo (tale non può ritenersi quella derivante dalle generiche affermazioni dei testi) si imponeva l'assoluzione quanto meno ex art.530 comma 2 c.p.p.. Peraltro la Corte territoriale ha omesso di valutare la concreta offensività della condotta.

Con il secondo motivo denunciano l'erronea applicazione dell'art.44 DPR 380/01, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di merito ha ritenuto pacifico che vi sia stato un mutamento della destinazione d'uso, con conseguente necessità di permesso di costruire. Tale assunto però è smentito dalle risultanze processuali, avendo i testi parlato di probabilità. Lo stato dei lavori, al momento del sopralluogo, non consentiva in alcun modo di desumere la natura e la destinazione delle opere al momento della ultimazione.

Trattandosi di lavori di ristrutturazione senza mutamento della destinazione d'uso e non essendovi prova dell'esistenza del vincolo ambientale, non era necessario permesso di costruire ma una d.i.a. (la cui mancanza era sanzionabile solo in via amministrativa).

Con il terzo motivo viene denunciata l'erronea applicazione dell'art.164 c.p. e l'omessa motivazione in relazione alla mancata concessione dei benefici di legge al Mureddu (il precedente annotato non era ostativo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
2. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte sono realizzabili con denuncia di inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, ovvero che comportano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti dell'immobile, e con conservazione della consistenza urbanistica iniziale, classificabili diversamente dagli interventi di ristrutturazione edilizia descritti dall'art.10 comma 1 lett.c) DPR n.380/01, che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con aumento delle unità immobiliari, o modifiche del volume, sagoma, prospetti e superfici, e per i quali è necessario il preventivo permesso di costruire (cfr.ex multis Cass.pen.sez. 3 23.1.2007 n.1893).
 - 2.1. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali consolidati principi ed ha ritenuto, con motivazione puntuale ed immune da vizi logici, che l'opera realizzata e di cui alla contestazione costituisse "nuova costruzione".
Ha, infatti, rilevato che, a prescindere dalla riconoscibilità o meno della modifica della destinazione d'uso, risultava provato che si trattava di "ristrutturazioni che hanno determinato modifiche prospettiche e aumenti di volumi e superfici utili", per cui, a norma dell'art.10 c.1 lett. c) DPR 380/01, occorreva permesso di costruire, pacificamente non conseguito (pag.5,6 sent.).
Già il Tribunale, la cui motivazione è richiamata dalla Corte territoriale, aveva argomentato puntualmente in ordine alle "modifiche" effettuate in relazione ad ognuno dei manufatti indicati ai n.3,4,5,6 dell'imputazione, evidenziando che vi erano stati incrementi volumetrici e di superficie e mutamenti della sagoma e dei prospetti (cfr. pag.2 sent. Trib.)
3. Quanto al capo b), è orientamento costante di questa Corte che il reato di cui all'art.163 D.Lgs.490/99 (ora art.181 D.Lgs.42/2004) è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici.
Nelle zone paesisticamente vincolate è pertanto inibita, in assenza della prescritta autorizzazione, ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia, ma di qualunque genere (ad eccezione degli interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purchè non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici...) -cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.16574 del 6.3.2007).

Perfino gli interventi di ristrutturazione edilizia o che, comunque, alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, pur se eseguibili mediante "semplice" denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.22, commi primo e secondo, del DPR 6 giugno 2001 n.180, sia se eseguibili in base alla cosiddetta super DIA, prevista dal comma terzo della citata disposizione, necessitano del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo" (cfr. ex multis Cass.pen.sez.3 n.8739 del 21.1.2010), configurandosi in mancanza il reato di cui all'art.181 D.L.gs.n.42 del 2004 (Cass.pen.sez.3 n.15929 del 12.1.2006).

3.1. E si è visto, come i Giudici di merito, abbiano accertato, con valutazione in fatto, immune da vizi, che le violazioni poste in essere non erano certo di minima rilevanza e che determinavano, piuttosto, un notevole danno ambientale.

In ordine poi all'esistenza del vincolo, a ben leggere la motivazione della sentenza impugnata, non si ipotizza certo una inversione dell'onere della prova.

La Corte territoriale ha evidenziato, infatti, che l'esistenza di vincoli paesaggistici non solo era stata riferita dai verbalizzanti, senza che venisse sollevato alcun rilievo nel corso del processo da parte della difesa, ma era riconosciuta dagli stessi imputati tanto che era stata richiesta autorizzazione paesaggistica (autorizzazione, in effetti, rilasciata in ordine agli altri annessi da parte della Soprintendenza, sul presupposto, evidentemente, della esistenza dei vincoli medesimi). Risultava quindi "dimostrato sia per via testimoniale sia documentale, mediante la produzione di tutti gli atti di provenienza Comunale e della Soprintendenza", l'esistenza dei vincoli (pag.7 sent.).

4. Fondato è, invece, il motivo con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione della pena nei confronti del Mureddu.

Non c'è dubbio che "il giudice di merito nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art.133 cod.pen., ma può limitarsi ad indicare quelli ritenuti prevalenti" (cfr.Cass.pen.sez.3 n.6641 del 17.11.2009). Il Giudice di appello deve, però, "sia pure sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere dovere di applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, tanto più quando una delle parti ne abbia fatto esplicita richiesta con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della richiesta stessa" (Cass. Pen.sez.5 n.2094 del 23.10.2009).

La Corte territoriale ha negato la sospensione della pena al Mureddu "stante il precedente a carico".

Non è dato, però, comprendere da tale apodittica motivazione se abbia ritenuto il precedente ostativo oppure se l'esistenza dello stesso l'abbia indotta a formulare un giudizio prognostico negativo. Peraltro il precedente annotato, di per sé non ostativo (anni 1 di reclusione, non menzione) riguardava una condanna per violazione dell'art.2 L.695/74 (obiezione di coscienza), che, secondo alcune pronunce di questa Corte, essendo stata abrogata la norma integratrice del precetto penale sul servizio militare obbligatorio, non costituisce più reato (cfr.Cass.pen.sez.1 n.20382 del 25.5.2006; contra Cass.sez.1 n.42399 del 16.11.2006; Cass.sez.1 n.12363 del 9.3.2007).

E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, pur potendo la presenza di precedenti condanne anche per reati poi depenalizzati legittimamente

essere valutata dal giudice, è necessario che venga dato conto delle ragioni che ostino alla presunzione che il colpevole si asterrà per il futuro dal commettere ulteriori reati (cfr. Cass. pen. sez. 5 n. 34682 dell'11.2.2005).
Ma di tale giudizio prognostico negativo non vi è traccia nella sentenza impugnata.

5. La sentenza va, pertanto, annullata limitatamente alla richiesta del beneficio della sospensione della pena da parte del Mureddu, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

I Giudici del rinvio, pur potendo pervenire alle medesime conclusioni della sentenza annullata, motiveranno adeguatamente, tenendo conto dei principi di diritto e dei rilievi indicati in precedenza.

6. Il ricorso del Cito va, invece, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 1.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

6.1. L'inammissibilità del ricorso precluderebbe, comunque, la declaratoria di cause estintive del reato intervenute dopo l'emissione della sentenza impugnata.

Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo sent. n. 23428/2005-Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591 comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art. 606 comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio. L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale".

6.2. Ma i reati non sono prescritti (neppure nei confronti del Mureddu, per il quale, come si è visto, è fondato il terzo motivo di ricorso).

Il termine massimo di prescrizione di anni cinque, cui va aggiunto il periodo di sospensione di giorni 60 (rinvio dell'udienza del 29.5.2012 per impedimento del difensore), non è ancora maturato, essendo la permanenza dei reati cessata con il sequestro del 4.6.2007.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della concedibilità della sospensione condizionale della pena nei confronti di Mureddu Giovanni e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso del Mureddu.

Dichiara inammissibile il ricorso del Cito, che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma l'11.7.2012

Il Consigliere est.



Il Presidente

